



CLUB SICUREZZA – RENTRI



29 maggio 2024



Come va fatta l'iscrizione

L'iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.

Ogni unità locale dell'operatore può iscriversi autonomamente.

L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.

L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori e la contestuale protocollazione.





Come va fatta l'iscrizione

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Nel portale rentri.gov.it è stata attivata l'Area Demo, utilizzabile per effettuare prove e verifiche in merito alle funzionalità del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Per l'accesso a questa area, tramite la funzione "Ambiente Demo" dell'home – page del portale Rentri, sono previste le stesse modalità per il futuro portale operativo, pertanto tramite SPID / CIE / CNS e previa eventuali deleghe.

Ad oggi non sono presenti tutte le funzionalità previste a regime, che saranno disponibili in tempi successivi.





Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti



- › impianti di trattamento rifiuti
- › trasportatori e intermediari di rifiuti
- › consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- › Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori)

Dal 13 febbraio 2026

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti)



Produttori con più di 10 e meno di 50 dipendenti



- › Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e meno di 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale



Altri produttori di rifiuti pericolosi



- > imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- > altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

Dal 13 febbraio 2025 devono

- tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi

Dalla data di iscrizione devono

- tenere il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026 devono

- emettere i FIR in formato digitale
- trasmettere al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

Altri produttori di rifiuti non pericolosi



- › Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- › Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
- › Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.


Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI per emettere e vidimare il FIR cartaceo.



Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI

15/06/2023

Il regolamento
entra in vigore



→ Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

- › Impianti di trattamento rifiuti
- › Trasportatori di rifiuti
- › Commercianti/intermediari di rifiuti
- › Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- › Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- › Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- › Delegati

→ Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

- › Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti)
- › Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 10 e 50 dipendenti)

→ Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- › Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- › Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti





Dipendenti

Il **numero dei dipendenti** è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente **al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento**.

Chi non deve iscriversi





Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi

- nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Chi non deve iscriversi

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso



Attenzione



Se gli stessi soggetti producono **anche un solo rifiuto pericoloso**, dovranno iscriversi al RENTRI, e saranno soggetti, per quel singolo rifiuto, agli obblighi di:

- tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;
- emissione del FIR in formato digitale ;
- trasmissione dei dati al RENTRI dei dati dei registri e dei FIR.





Chi *vuole* iscriversi al RENTRI



I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, **possono iscriversi volontariamente al RENTRI.**

In questo caso **si applicano le medesime regole** previste per gli operatori che si iscrivono in quanto obbligati.

Pagamenti

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione alla tipologia di impresa

Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva

Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva

Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.



Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).




Sguardo generale sulle scadenze e sugli obblighi



I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a decorrenza dal 13 febbraio 2025

Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

- i nuovi modelli;
- l'obbligo di **vidimazione e tenuta digitale** dei registri di carico e scarico a partire dall'iscrizione;
- l'obbligo di **trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul registro di carico e scarico.





Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art.190 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;
- i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta (produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, imprese agricole con fatturato non superiore a 8.000 euro, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi);
- la possibilità per alcuni operatori (consorzi, soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese, imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C, soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona) di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
- i tempi per l'annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
- la possibilità per le Associazioni di tenere il registro per conto dei propri associati.





Registro di carico e scarico: i tempi


Fino al 12 febbraio 2025, il registro si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 148/1998 in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2025, operatori professionali e produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti tengono il registro in formato digitale.

Dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori con meno di 50 dipendenti continuano a tenere il registro in formato cartaceo ma con il nuovo modello. Dall'iscrizione scatta l'obbligo di tenuta del registro in formato digitale.



Fino al 12 febbraio 2025: vecchi registri di carico e scarico cartacei



Fino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 148/1998:

- in formato cartaceo:
- con vidimazione presso la CCIAA.

Dalla data di entrata in vigore dei nuovi modelli non sarà più possibile utilizzare i vecchi modelli di registro di carico e scarico, anche se già vidimati.


Obbligo di registro digitale

Il registro dell'unità locale va **tenuto e vidimato in formato digitale**:

a decorrere dal **13 febbraio 2025** da impianti di trattamento, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti;

dall'iscrizione (che dovrà avvenire tra il **15.06.25** e il **14.08.25**) da enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50;

dall'iscrizione (che dovrà avvenire tra il **15.12.25** e il **13.02.26**) da tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (tra i quali enti e imprese con dipendenti fino a 10)



Tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale



Il registro tenuto esclusivamente in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri **sistemi gestionali**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Trasmissione dei dati al RENTRI

Gli operatori **trasmettono** al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante

- interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La trasmissione al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.



Nuovi registri di carico e scarico cartacei



Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo **utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI** a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione i **produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione al RENTRI** che comporta il passaggio al registro in formato digitale.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA

Residenza o domicilio: _____

Codice fiscale: _____

Ubicazione dell'esercizio: _____

2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE

RECUPERO

SMALTIMENTO

TRASPORTO

INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO SENZA DETENZIONE

codice: _____

codice: _____

CENTRO DI RACCOLTA

REGISTRAZIONI

dal N. _____

del __/__/__

al N. _____

del __/__/__

VIDIMAZIONE

Il presente registro si compone di n.4 pagine numerate dal n.4 al n.7

RIFERIMENTI OPERAZIONE	
1) Registrazione n.	<input type="text"/>
2) Del	<input type="text"/>
Causale operazione	3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>
	4) Scarico I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>
5) Riferimento operazione	<input type="text"/> / <input type="text"/>
<i>n</i>	<i>/</i> <i>n</i> / <i>/</i>
6) Rettifica Reg.nr.	del <input type="text"/>
7) Stoccaggio istantaneo	Data calcolo <input type="text"/>
42) Annotazioni:	

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	<input type="text"/>
9) Provenienza:	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>
10) Descrizione del rifiuto:	<input type="text"/>
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="checkbox"/>
12) Stato fisico	<input type="checkbox"/> 13) Quantità <input type="text"/>
	14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>
15) Destinato a:	R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>
16) Categoria AEE	<input type="text"/>
17) Veicolo Fuori Uso	<input type="checkbox"/> 18) Reg. Pubblica Sicurezza
Nr:	<input type="text"/>
Del:	<input type="text"/>
MATERIALI	
19) Materiale	<input type="checkbox"/> 21) Quantità Kg <input type="text"/>
20) Altro	<input type="text"/>

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	<input type="text"/>
22b) Trasp. Transfrontaliero	<input type="checkbox"/> Tipo <input type="text"/>
23) Data inizio trasporto	<input type="text"/>
ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	<input type="text"/>
25) Peso verificato a destino	<input type="text"/> kg
Respingimento:	
26) Tipologia:	Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>
27) Quantità	<input type="text"/> 28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>
29) Causale:	NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
Produttore	
30) Denominazione	<input type="text"/>
31) Codice fiscale	<input type="text"/>
32) Indirizzo/luogo di produzione	<input type="text"/>

Trasportatore	
33) Denominazione	<input type="text"/>
34) Codice fiscale	<input type="text"/>
35) N. Iscrizione Albo	<input type="text"/>
Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
36) Denominazione	<input type="text"/>
37) Codice fiscale	<input type="text"/>
38) N. Autorizzazione	<input type="text"/>
Intermediario o Commerciante	
39) Denominazione	<input type="text"/>
40) Codice fiscale	<input type="text"/>
41) N. Iscrizione Albo	<input type="text"/>

RIFERIMENTI OPERAZIONE	
1) Registrazione n.	<input type="text"/>
2) Del	<input type="text"/>
Causale operazione	3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>
	4) Scarico I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>
5) Riferimento operazione	<input type="text"/> / <input type="text"/>
<i>n</i>	<i>/</i> <i>n</i> / <i>/</i>
6) Rettifica Reg.nr.	del <input type="text"/>
7) Stoccaggio istantaneo	Data calcolo <input type="text"/>
42) Annotazioni:	

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	<input type="text"/>
9) Provenienza:	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>
10) Descrizione del rifiuto:	<input type="text"/>
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="checkbox"/>
12) Stato fisico	<input type="checkbox"/> 13) Quantità <input type="text"/>
	14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>
15) Destinato a:	R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>
16) Categoria AEE	<input type="text"/>
17) Veicolo Fuori Uso	<input type="checkbox"/> 18) Reg. Pubblica Sicurezza
Nr:	<input type="text"/>
Del:	<input type="text"/>
MATERIALI	
19) Materiale	<input type="checkbox"/> 21) Quantità Kg <input type="text"/>
20) Altro	<input type="text"/>

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	<input type="text"/>
22b) Trasp. Transfrontaliero	<input type="checkbox"/> Tipo <input type="text"/>
23) Data inizio trasporto	<input type="text"/>
ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	<input type="text"/>
25) Peso verificato a destino	<input type="text"/> kg
Respingimento:	
26) Tipologia:	Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>
27) Quantità	<input type="text"/> 28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>
29) Causale:	NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
Produttore	
30) Denominazione	<input type="text"/>
31) Codice fiscale	<input type="text"/>
32) Indirizzo/luogo di produzione	<input type="text"/>

Trasportatore	
33) Denominazione	<input type="text"/>
34) Codice fiscale	<input type="text"/>
35) N. Iscrizione Albo	<input type="text"/>
Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
36) Denominazione	<input type="text"/>
37) Codice fiscale	<input type="text"/>
38) N. Autorizzazione	<input type="text"/>
Intermediario o Commerciante	
39) Denominazione	<input type="text"/>
40) Codice fiscale	<input type="text"/>
41) N. Iscrizione Albo	<input type="text"/>



Disposizioni per la tenuta del registro di carico e scarico digitale



I sistemi gestionali adottati dall'operatore per tenere il registro digitale devono garantire:

- il rispetto delle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale nella formazione del documento;
- la possibilità di consultare le registrazioni da parte degli enti di controllo;
- la riproducibilità dei documenti posti in conservazione e l'estrazione dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI;
- la numerazione progressiva e non modificabile di ciascuna registrazione;
- la memorizzazione delle rettifiche.

FIR: i tempi

Fino al **12 febbraio 2025** il formulario di trasporto si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 145/1998 in formato cartaceo

Dal **13 febbraio 2025** e fino al **12 febbraio 2026** il FIR si tiene ancora in formato cartaceo con il **nuovo modello** da vidimare digitalmente.

Dalla data unica del **13 febbraio 2026** i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale.
I produttori non tenuti all'iscrizione al RENTRI continuano a produrre i FIR cartacei.



FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025



I produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- manualmente

La vidimazione avviene tramite il RENTRI.

I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

1° OPERATORE

VETTORE TERRESTRE
 TERMINALISTA
 GESTORE FERROVIARIO
 GESTORE MARITTIMO
 INTERMEDIARIO

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta Identificativo Treno / Nave _____
 (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
 Presa in carico rimorchio precedente
 Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

2° OPERATORE

VETTORE TERRESTRE
 TERMINALISTA
 GESTORE FERROVIARIO
 GESTORE MARITTIMO
 INTERMEDIARIO

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta Identificativo Treno / Nave _____
 (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
 Presa in carico rimorchio precedente
 Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

3° OPERATORE

VETTORE TERRESTRE
 TERMINALISTA
 GESTORE FERROVIARIO
 GESTORE MARITTIMO
 INTERMEDIARIO

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta Identificativo Treno / Nave _____
 (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
 Presa in carico rimorchio precedente
 Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

4° OPERATORE

VETTORE TERRESTRE
 TERMINALISTA
 GESTORE FERROVIARIO
 GESTORE MARITTIMO
 INTERMEDIARIO

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta Identificativo Treno / Nave _____
 (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
 Presa in carico rimorchio precedente
 Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI



VIDIMAZIONE

Vid.Virt. del 28/05/2024 16:57 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, rich. da 80001910308 - CONFINDUSTRIA UDINE

BTSSH 00001 DS

Copia: Produttore Destinatario *Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.*

Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il produttore **stampa il FIR cartaceo in due copie** e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette, al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.



FIR digitale dal 13 febbraio 2026



Il FIR è emesso in formato **digitale** dai **produttori iscritti** al RENTRI.

La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

- i **sistemi gestionali degli operatori**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica **tramite il RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali**.

Responsabilità



La **trasmissione del formulario controfirmato** e datato in arrivo dal destinatario consente al produttore, nel caso di conferimento a soggetto autorizzato:

- di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 **per escludere la responsabilità del produttore per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti;**
- vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006 **per la verifica dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.**



Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

- definisce il **nuovo modello di FIR** che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- fissa una scadenza unica a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il **FIR in formato digitale**;
- prevede l'**obbligo di vidimazione digitale** (sia per i FIR cartacei che digitali);
- stabilisce l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi**;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l'**obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.



Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti **obbligati all'emissione e alla gestione** del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti **esonerati dall'emissione** e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private) ;
- la possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con **documenti alternativi** ;
- regimi particolari previsti dall'art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione) ;
- responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore ;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.



FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025



I produttori emettono il **FIR cartaceo** con i vecchi modelli previsto dal DM 145 del 1998:

- con compilazione manuale o con sistemi gestionali;
- con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.



Gestione del FIR digitale

Il trasportatore e il destinatario **aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto** tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il FIR digitale deve essere **sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore** prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

La sottoscrizione può essere effettuata anche **mediante il certificato rilasciato dal RENTRI**.

Il **destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI**, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il **FIR completo** e firmato da tutti i soggetti.

La trasmissione della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi specifici disponibili dal RENTRI



Trasmissione dei dati al RENTRI

Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari iscritti **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi** nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.



Quali sono gli obblighi



I produttori precedentemente individuati **non devono**, in base all'art. 190 del D.lgs. 152/2006, **tenere il registro di carico e scarico**.

Per il trasporto di rifiuti possono **continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo**.

Rimangono validi i casi di esonero (p.e. per i trasporti occasionali) o di utilizzo di documenti alternativi (p.e. per i rifiuti conferiti a circuiti organizzati di raccolta)


Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025

I produttori emettono il FIR cartaceo con i vecchi modelli previsto dal DM 145/1998:

- Con compilazione manuale o con sistemi gestionali
- Con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.

Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025

I produttori possono continuare ad emettere il FIR in formato cartaceo ma **con i nuovi modelli**.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:


- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **vidimazione** avviene **esclusivamente** tramite il **RENTRI**, previa registrazione.

I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.



Come avviene la registrazione



Per utilizzare il servizio di vidimazione digitale del FIR i produttori devono registrarsi, sul portale RENTRI nell'area riservata **“Produttori di rifiuti non iscritti”**.

Una volta registrati potranno accedere, sempre senza oneri, anche ai **servizi per la compilazione del FIR**.

La registrazione è necessaria anche qualora il produttore utilizzi il proprio sistema gestionale per compilare il FIR.

La procedura di registrazione richiede **un accesso con identità digitale** (SPID, CNS, CIE) da parte del rappresentante dell'operatore o di suo incaricato.

Non esiste una scadenza definita per la registrazione ma il **produttore dovrà provvedere alla registrazione prima di vidimare digitalmente il primo FIR**.



Come si scarica la copia completa del FIR



Se il trasportatore utilizza i servizi resi disponibili dal RENTRI, per trasmettere la copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, il produttore può scaricare la copia direttamente dal RENTRI: accedendo alla propria area riservata del RENTRI oppure inserendo gli estremi del FIR o ancora scansionando il QR Code presente sul FIR.

Per approfondimenti

Sul sito www.rentri.gov.it sono disponibili:

- i decreti direttoriali contenenti le istruzioni per la compilazione del FIR;
- portale di supporto con schede informative e assistente digitale;
- accesso all'help desk telematico;
- tutorial e presentazioni di approfondimento.

